



REGOLAMENTO
PER IL SUSSIDIO ALLE CURE DENTARIE
ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI IN ETÀ
DELL'OBBLIGO SCOLASTICO¹

del 9 ottobre 2001

¹ Modifica del 6.5.2002

I. NORME GENERALI

Art. 1

Istituzioni e finalità

Il Comune di Manno istituisce e disciplina, con il presente regolamento, un sussidio per le cure dentarie ortodontiche agli allievi in età scolastica.

Art. 2

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo pubbliche o private, le cui famiglie sono domiciliate nel Comune di Manno.

Art. 3

Decorrenza ed estinzione del diritto

a. per età:

1. Il diritto al sussidio decorre, di regola, a partire dal sesto anno d'età e si estingue al compimento del quindicesimo anno d'età.
2. Il sussidio di eventuali cure iniziate entro il quindicesimo anno di età e non concluse al compimento del medesimo, proseguirà fino alla fine degli interventi: in ogni caso non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

b. per trasferimento di domicilio:

1. Il diritto al sussidio inizia al momento dell'elezione del domicilio nel Comune.
2. L'estinzione del diritto ha luogo a far tempo dal giorno di trasferimento del domicilio o della dimora.

Art. 4

Cure sussidiate

Hanno diritto alla cura sussidiata i seguenti allievi.

1. Cure ortodontiche (apparecchi)

Allievi che presentano anomalie gravi, non assunte dall'Al, notificate dal medico privato o scolastico nel libretto di controllo, quali:

- a) morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);
- b) tutti i casi di progenia (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura contraria dei denti);

- c) morso forzato provocato da denti permanenti (spostamento laterale della mandibola in chiusura provocato da falsa posizione dei denti permanenti);
 - d) grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
 - e) grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non-occlusione);
 - f) morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
 - g) overjet di almeno 7 mm (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli inferiori);
 - h) anodonzia parziale anteriore (mancanza di un incisivo o di un canino);
 - i) grave affollamento nella fronte superiore (almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui causa mancanza di spazio);
 - j) ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).
- Rientrano nella spesa sussidiata gli apparecchi prescritti per le cure.

Art. 5

Segnalazioni e procedura

1. Le anomalie e le cure dentarie attestate durante la visita di controllo per le quali vengono chiesti sussidi dovranno essere notificate al Municipio tramite l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria, al quale vengono allegati l'attestazione relativa alla notifica di tassazione più recente e, per i dipendenti, l'ultimo reddito lordo mensile e il preventivo di spesa allestito dal dentista o dall'ortodontista.
2. ¹Accertato il principio del diritto al sussidio comunale, l'allievo si sottopone alle cure di un ortodontista SSO abilitato al libero esercizio nel cantone Ticino.

Art. 6

Competenze dell'ortodontista e del dentista

1. ¹L'ortodontista ha le seguenti competenze:
 - a) allestire un preventivo di massima;
 - b) preparare il piano di cura e indicare la durata approssimativa;
 - c) sottoporre il preventivo ed il piano di cura ai genitori o a chi ne fa le veci;
 - d) conservare la documentazione iniziale (eseguita prima della cura) in modo da poter dimostrare in ogni tempo l'esistenza del diritto al sussidio.

¹ Modifica del 6.5.2002

Art. 7

Limitazioni – subordinazione ad altre partecipazioni

1. Il sussidio comunale è corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO) con l'INSAI e l'AI o fino a concorrenza delle stesse.
2. Il sussidio comunale subentra dopo le partecipazioni delle Casse malattia, dell'INSAI, dell'AI e di ogni altro Ente o Associazione e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico dei genitori del paziente.

Art. 8

Pagamento

¹Il sussidio comunale viene versato ai genitori dietro presentazione della nota d'onorario dell'ortodontista dettagliata secondo le posizioni INSAI o della richiesta d'acconto pagate e delle decisioni di rimborso o di rifiuto delle Casse malattia. Il Comune si riserva il diritto di versare l'importo direttamente al prestatore d'opera in deduzione dell'importo della fattura. Il paziente rimane comunque debitore presso l'ortodontista .

Art. 9

Base di calcolo

¹Il sussidio comunale sarà stabilito sulla base del reddito netto imponibile, stabilito dalla Legge Tributaria, corrispondente al periodo in cui si svolge la cura, e meglio come segue:

<u>Reddito</u>	<u>Sussidio comunale</u>
fino a fr. 20'000.--	90 %
fr. 20'000 – fr. 30'000.--	80 %
fr. 30'000 – fr. 40'000	70 %
fr. 40'000 – fr. 50'000	60 %
fr. 50'000 – fr. 60'000	50 %
fr. 60'000 – fr. 70'000	40 %
fr. 70'000 – fr. 80'000	30 % della spesa

Gli importi di cui sopra possono venir adeguati al carovita ogniqualvolta l'aumento dell'indice nazionale dei prezzi sarà stato almeno il 10 %. Quale indice base fa stato l'indice del mese di gennaio 2001.

¹ Modifica del 6.5.2002

Art. 10

Mancanza della base di calcolo - acconti

1. In mancanza della notifica di tassazione determinante, o qualora la stessa non è cresciuta in giudicato, il Municipio può versare degli acconti tenendo conto dei dati risultanti dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
2. In tale caso il Municipio può imporre delle condizioni.

Art. 11

Riserva di verifica

1. Il Municipio si riserva di verificare in ogni tempo, per mezzo di specialisti di sua fiducia, l'andamento della cura e l'opportunità degli interventi operati sul paziente.
2. A tale scopo l'ortodontista deve conservare una documentazione sufficiente a definire il caso.

Art. 12

Sospensione o revoca del sussidio

1. Qualora l'efficacia della cura dovesse risultare compromessa per negligenza o inosservanza delle prescrizioni mediche, l'erogazione del sussidio può essere sospesa o revocata a giudizio del Municipio, sentito il parere del medico curante.
2. In caso di recidività il sussidio è revocato definitivamente.

Art. 13

Restituzione di sussidi indebitamente riscossi

1. I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dai beneficiari.
2. Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio, determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al sussidio.
3. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 14

Assunzione degli oneri

Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei sussidi per le cure ortodontiche saranno posti a carico della gestione corrente e iscritti in un'apposita voce contabile.

Art. 15

Rimedi giuridici

1. Contro le decisioni prese in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
2. Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2002

Approvato dal Municipio il 9 ottobre 2001

Ratificato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2001

Modificato dal Consiglio comunale il 6 maggio 2002

Ratificato dalla Sezione Enti locali il 22 luglio 2002